



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO , ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E DI VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E ENTI.

*Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.123 del 30/11/2017
modificato con deliberazione Consiglio Comunale n.143 del 27/11/2019*

Sommario

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 PRINCIPI E FINALITA'

Art. 2 DEFINIZIONI

Art. 3 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTI, E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO II — NORME PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 5 PRINCIPI

Art. 6 SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 7 MODALITA' DI RICHIESTA

Art. 8 MODALITA' DI UTILIZZO DEL PATROCINIO

TITOLO III - NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI AI SENSI DELL'ART.12 L.241/1990 E SS. MM

Art. 9 PRINCIPI

Art. 10 SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 11 ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT

Art. 12 MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Art. 13 EROGAZIONE

Art. 14 RENDICONTAZIONE

Art. 15 ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

Art. 16 CONVENZIONI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Comune di Greve in Chianti, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà e con i propri principi statutari, riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative senza scopo di lucro operanti sul proprio territorio. Promuove, inoltre, il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
3. Il Comune di Greve in Chianti eroga i benefici economici di cui al precedente comma 2 nell'esercizio della propria autonomia assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali e di promozione dello sviluppo della comunità amministrata.
4. I provvedimenti di attribuzione dei contributi e dei vantaggi economici devono essere ispirati al principio di responsabilizzazione del beneficiario nel corretto utilizzo delle pubbliche risorse economiche, strumentali e/o strutturali concesse.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Greve in Chianti ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la comunità e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
- b) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.
- c) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.

Le tipologie di intervento sopra riportate possono essere concesse sia per l'attività ordinaria del soggetto richiedente che per iniziative o progetti particolari.

Art. 3 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTI, E VANTAGGI ECONOMICI

1. Il patrocinio, i contributi ed i vantaggi economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti con le seguenti caratteristiche:

- a) che siano finalizzati alla crescita, alla valorizzazione e di interesse della comunità locale, del Comune di Greve in Chianti e del suo territorio;
- b) le iniziative devono essere coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione valutate con particolare riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
- c) che non abbiano scopo di lucro;
- d) che siano realizzati sul territorio comunale;

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, possono essere previsti, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione in relazione alla specificità dei settori di intervento ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Il patrocinio può essere concesso in via straordinaria per iniziative che si svolgono fuori dal territorio del Comune nel caso in cui ne promuovano comunque il prestigio, la storia, l'arte e la cultura.

4. In deroga al comma 1 lettere b) e c), l'Amministrazione del Comune di Greve in Chianti può concedere il patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro o a pagamento, quando ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili siano devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta dell'importo, dei soggetti beneficiari e con l'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) quando l'iniziativa ha caratteristiche tali da valorizzare il territorio comunale, la sua storia, l'arte, la cultura, le tradizioni;
- c) quando l'iniziativa sia di particolare interesse culturale, educativo, formativo e rivolto alla popolazione.

Nei casi sopradetti la deliberazione di Giunta Comunale dovrà essere adeguatamente motivata.

Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché disciplinati da specifiche disposizioni legislative e oggetto di apposita e separata regolamentazione:

- a) le sovvenzioni, i contributi, gli ausili economici in genere e gli interventi assistenziali che il Comune eroga a persone bisognose residenti nel territorio comunale;
- b) gli interventi a favore di famiglie di studenti nell'ambito dell'assistenza scolastica e del diritto allo studio;
- c) i contributi relativi ad attività di cooperazione internazionale, decentrata, promozione della pace;
- d) interventi a sostegno delle emergenze umanitarie, solidarietà con comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

2. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

TITOLO II — NORME PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 5 PRINCIPI

1. Il patrocinio gratuito è rilasciato con atto autorizzativo del Sindaco.
2. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
 - a) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura o che abbiano fini di lucro fatto salvo quanto previsto dall'art.3 comma 4;
 - b) che siano promosse da partiti, movimenti politici o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - c) non coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente;
3. Il patrocinio può essere revocato su iniziativa del Sindaco senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
4. Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria autorizzazione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 6 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono richiedere il patrocinio:
 - a) enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali;
 - b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico ed economico che operano senza finalità di lucro;
 - c) istituzioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche di interesse comunale, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale;
 - g) persone fisiche
 - e) soggetti con finalità di lucro solo nei casi di cui all'art.3 comma 4;
 - f) Il patrocinio richiesto per iniziative con profili commerciali e lucrativi, può altresì essere concesso, con provvedimento di giunta adeguatamente motivato, purchè l'iniziativa risulti di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzata a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del comune.

Art. 7 MODALITA' DI RICHIESTA

Le richieste dovranno essere presentate con le modalità e nei termini che l'Amministrazione renderà noti di volta in volta mediante pubblicazione sul sito istituzionale utilizzando la modulistica allo scopo predisposta, corredata del materiale pubblicitario/promozionale dell'iniziativa. Per particolari esigenze tecniche è data facoltà alla Giunta Comunale di modificare la relativa modulistica.

Art. 8 MODALITA' DI UTILIZZO DEL PATROCINIO

1. Il riconoscimento del patrocinio autorizza ad apporre lo stemma del Comune su tutte le comunicazioni esterne relative all'iniziativa patrocinata.
Deve, inoltre, essere riportata la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Greve in Chianti*".
2. La concessione del patrocinio di cui al presente articolo non comporta in modo automatico la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente fermo restando le agevolazioni previste dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dal Regolamento sulle imposte comunali in materia di pubbliche affissioni e pubblicità vigenti.
3. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

TITOLO III - NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI AI SENSI DELL'ART.12 L.241/1990 E SS. MM.

Art. 9 PRINCIPI

1. Ai sensi della L.266/1991 e della L. 383/2000 l'iscrizione ai registri regionali, le associazioni di volontariato o di promozione sociale dovranno essere iscritte ai predetti registri che è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici.

L'erogazione dei contributi è vincolata alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate.

2. La Giunta dell'Unione, nell'ambito dell'attività di formazione del bilancio di previsione e/o di programmazione può stabilire, come atto di indirizzo, le attività prioritarie e di intervento al fine di indirizzare i relativi contributi

Art. 10 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:

a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;

b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;

c) associazioni, fondazioni e ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;

d) Associazioni e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;

e) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.

2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.

3. Le associazioni destinatarie dei contributi dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: assenza di fini di lucro, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, formazione del bilancio annuale. Tali requisiti sono automaticamente accertati qualora iscritte all'albo regionale da più di sei mesi ai sensi della L. 266/1991.

4. Le ASD destinatarie dei contributi dovranno dimostrare di essere iscritte al CONI o ad una federazione sportiva nazionale.

Art. 11 ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT

1. Ai fini dell'individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi senza scopo di lucro operanti nel territorio del Comune delle rispettive sfere di competenza e tematiche è istituito un apposito Albo delle organizzazioni no profit.

Sono iscritte automaticamente all'albo del Comune di Greve in Chianti tutte le associazioni iscritte agli albi regionali. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa per il completamento della pratica.

2. L'albo delle associazioni, redatto e aggiornato su supporto cartaceo e pubblicato sul sito Internet del Comune di Greve in Chianti, è consultabile da tutti i cittadini.

Art. 12 MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

1. Il Comune individua annualmente le risorse finanziarie da destinare per la concessione di contributi economici ad enti ed associazioni.

2. Per accedere ai contributi, agli ausili e ai sussidi in genere di cui al presente Regolamento, il soggetto interessato deve inoltrare domanda all'ufficio competente del Comune di Greve in Chianti entro i termini che saranno pubblicati dall'Amministrazione Comunale sul sito istituzionale, utilizzando il modello presente sul sito del Comune e disponibile presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico.

3. La richiesta di contributo dovrà essere corredata dalla previsione di spesa relativa all'attività per la quale viene richiesto il contributo, con indicazione di eventuali entrate derivanti da altri finanziatori.

4. L'istruttoria delle domande di contributo è effettuata dal Responsabile del settore dell'intervento al quale l'iniziativa si riferisce, e la Giunta Comunale, con propria deliberazione, ne approva il progetto.

Art. 13 EROGAZIONE

1. I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura comunque non superiore al 80% dei costi effettivi e documentabili del bilancio complessivo dell'oggetto della richiesta di contributo.

2. In deroga al comma 1, il contributo può essere stanziato in misura non superiore al 95 % dei costi effettivi e documentabili del bilancio complessivo qualora la richiesta abbia ad oggetto attività o iniziative di tipo sociale o di primario interesse per l'Amministrazione debitamente motivati nella deliberazione di Giunta.

3. La Giunta del Comune può deliberare che l'erogazione del 80% della somma stanziata a contributo avvenga antecedentemente alla realizzazione dell'iniziativa.

4. La liquidazione del contributo avviene dopo la realizzazione dell'iniziativa o comunque a conclusione dell'annualità di riferimento e su scorta della rendicontazione di cui al successivo articolo.

Art. 14 RENDICONTAZIONE

1. A conclusione dell'iniziativa per la quale è stato richiesto e concesso il contributo, e, comunque, al massimo entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di realizzazione dell'iniziativa, i beneficiari sono tenuti a presentare all'amministrazione:

- a) Relazione dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa, con la descrizione delle attività effettivamente svolte, sottoscritta dal legale rappresentante;
- b) Rendiconto della totalità delle spese sostenute e delle entrate percepite sottoscritto dal Legale Rappresentante;
- c) Copie di fatture o altro documento fiscale attestante la spesa sostenuta;

Il contributo sarà liquidato nella misura massima del 80% delle spese documentate. Resta esclusa l'applicazione del presente comma per i casi di cui all'art. 13 comma 4.

La mancata presentazione della rendicontazione, di cui al punto 1) comporta la restituzione entro 30 giorni della somma già percepita e l'esclusione da qualsiasi beneficio economico per un periodo di un anno.

2. Nel caso in cui, ai sensi del comma 2 art.13, l'evento per il quale sia stato anticipato il 50% del contributo, non dovesse più essere realizzato, il soggetto richiedente dovrà:

- a) con tempestività darne comunicazione all'Amministrazione indicando compiutamente le ragioni;
- b) restituire al Comune la somma percepita entro trenta giorni dalla data prevista per la manifestazione soppressa.

La mancata restituzione della somma percepita comporta la restituzione della somma erogata e l'esclusione da qualsiasi beneficio economico per un periodo di un anno.

3. Nel caso di convenzioni firmate per l'attività annuale, i beneficiari sono tenuti a presentare all'amministrazione:

- a) copia del bilancio consuntivo sottoscritto dal Legale Rappresentante;
- b) dichiarazione relativa all'assoggettabilità o meno dei contributi alla ritenuta d'acconto;
- c) relazione sull'attività svolta.

Art. 15 ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

1. Ai sensi del presente regolamento, il Comune di Greve in Chianti può concorrere alla realizzazione di attività e/o iniziative di soggetti terzi anche attraverso l'attribuzione di vantaggi economici indiretti ovvero prestazione di servizi e concessione agevolata dell'uso.

2. Le domande di attribuzione di vantaggi economici indiretti, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere presentate agli uffici competenti entro i termini dettati dall'Amministrazione Comunali e pubblicati sul sito istituzionale.

3. Le domande devono essere redatte in base al modulo predisposto dall'Amministrazione del Comune di Greve in Chianti, indirizzate al Responsabile del settore dell'intervento al quale l'iniziativa si riferisce e devono contenere, a pena di inammissibilità, tutti i dati e documenti ivi previsti.

4.L'istruttoria delle domande è effettuata dal Responsabile del Settore al quale l'iniziativa si riferisce, che procede alla verifica presso i servizi competenti riguardo alla disponibilità di beni o servizi e ne dispone la concessione.

5. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

5. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

6. La concessione contiene la quantificazione del beneficio economico e avviene tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale.

7. Qualora il valore dei vantaggi e contributi economici verso lo stesso soggetto superi i 1.000 euro l'anno, la pubblicazione sul sito web sezione trasparenza deve essere tempestiva ed è condizione di efficacia della concessione.

8.L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita concessione con convenzione e/o comodato.

Art. 16 CONVENZIONI

La domanda e la documentazione di cui ai precedenti artt.li 11 e 13 non sono, tuttavia, necessarie laddove l'erogazione del contributo e/o vantaggio economico da parte del Comune sia previsto in specifiche convenzioni o accordi fra l'amministrazione e il soggetto beneficiario.